

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3423

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2005

—————

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del Protocollo in lingua ufficiale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio dei proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Con le leggi 30 luglio 1998, n. 291, e 30 luglio 1998, n. 292, l'Italia ha autorizzato la ratifica e reso esecutivi la Convenzione ed il relativo Protocollo, fatti a Bruxelles rispettivamente il 26 luglio 1995 e il 29 novembre 1996, elaborati in base all'articolo K3, attuale articolo 31, del Trattato dell'Unione europea, concernenti l'uso della tecnologia informatica nel settore doganale. La Convenzione in parola trova la sua *ratio* giustificativa nella necessità di intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, mediante l'introduzione di procedure informatiche che consentano l'acquisizione e la trasmissione di informazioni relative a dati personali o di altro genere, relativi ai traffici illeciti. È stata pertanto istituita una banca dati centrale (Sistema informativo doganale-SID) collegata ad ogni Stato membro, ove sono inserite diverse informazioni relative a dati analiticamente indicati nell'articolo 4 della Convenzione stessa, utili allo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca ed il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Il 12 marzo 1999 il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto che, ai fini dell'armonizzazione degli atti esistenti nel settore della cooperazione doganale e del potenziamento della lotta contro la criminalità organizzata,

fosse necessario ampliare i contenuti della Convenzione SID, estendendone l'applicazione al riciclaggio di proventi derivanti, oltre che dal traffico illecito di stupefacenti, anche da alcune fattispecie relative al traffico transfrontaliero illecito di merci, aggiungendo alla categoria di dati di cui all'articolo 4 della citata Convenzione ratificata ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 291, anche quello relativo al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

La ratifica da parte italiana di questo secondo Protocollo che integra quello del 1996, sopra citato, appare necessaria per un funzionamento più efficiente del SID. Invero, aggiungendo ai dati identificativi personali, già previsti nell'elencazione contenuta nell'articolo 4 della Convenzione, anche quello relativo al numero di immatricolazione (*rectius* numero di telaio) del mezzo di trasporto di cui l'interessato abbia disponibilità, si introduce un ulteriore elemento, spesso determinante, per l'accertamento della circolazione dei proventi delle attività illecite o dei profitti delle stesse.

Il Protocollo in esame integra la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, ratificata ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 291, pur senza comportare modifiche sostanziali di quanto già previsto nella Convenzione stessa. Infatti l'articolo 1 del Protocollo modifica l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione (*Definizioni*), estendendo l'applicabilità della stessa non solo al trasferimento, alla conversione, all'occultamento e alla dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti, ma anche derivanti da violazioni delle disposizioni legislative, regola-

mentari e amministrative di uno Stato membro che riguardino il traffico transfrontaliero di merci soggette a divieti e limitazioni o a controlli in virtù degli articoli 36 e 223 del Trattato che istituisce la Comunità europea, dalle violazioni delle disposizioni legislative comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambio tra gli Stati membri e i Paesi terzi nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi *status* comunitario o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertarne lo *status* comunitario; dalle violazioni dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e dalla violazione delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate, nonché di IVA all'importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione. Ai sensi

del quadro normativo nazionale in tema di riciclaggio, le previsioni di cui all'articolo 1 del Protocollo stesso devono ritenersi limitate alle sole «violazioni» costituenti «delitto».

L'articolo 2 del Protocollo, invece, aggiunge alle categorie di dati elencate all'articolo 4 della Convenzione il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

L'amministrazione competente per l'applicazione del Protocollo è, ai sensi della Convenzione di riferimento, l'amministrazione doganale.

Il disegno di legge proposto non comporta oneri di carattere finanziario.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge proposto non comporta oneri di carattere finanziario. Infatti, l'esecuzione del Protocollo comporterà soltanto una leggera modifica del programma informatico Sistema informatico doganale (SID) già esistente, modifica che verrà effettuata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a Bruxelles che gestisce il SID e successivamente distribuita agli Stati membri via *e-mail*.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Necessità dell'intervento normativo

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio dei proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Gli Stati membri, con il citato Protocollo, hanno voluto allargare il campo di applicazione della Convenzione per includervi il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione dei proventi derivanti anche da violazioni delle disposizioni doganali comunitarie, così come previsto nella Convenzione relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione doganale, stabilita con Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* n. C24 del 23 gennaio 1998.

Ulteriore finalità del Protocollo è quella di uniformare il sistema informativo doganale del III Pilastro (avente base giuridica nella Convenzione) a quello di I Pilastro (avente base giuridica nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997). Tale regolamento, infatti, contempla l'uso dell'informazione relativa al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto mentre l'articolo 4 della Convenzione non lo prevedeva tra gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale. Infine il testo del Protocollo integra alcuni aspetti della Convenzione senza, tuttavia, modificarla.

L'esigenza di procedere al recepimento del suddetto strumento internazionale ricorrendo alle procedure di ratifica parlamentare si rende necessario in quanto il Protocollo in parola integra la Convenzione, a suo tempo resa esecutiva con legge.

b) Analisi del quadro normativo

Il Protocollo in esame integra la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, ratificata ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 291.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, prevedendo disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò

consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica del Protocollo sono coerenti con il diritto comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettere a) e l).

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto della regolamentazione, si può affermare che il Protocollo in esame tende a rafforzare la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni della legislazione doganale nazionale e della repressione delle violazioni della legislazione doganale comunitaria. L'atto in parola persegue il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblici, nonché la corretta percezione dei dazi e degli altri diritti di importazione e di esportazione, con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul funzionamento dei mercati, inibendo l'offerta di beni e servizi oggetto di frodi commerciali.

Destinatari del provvedimento sono il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e tutte le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO

ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALS Y SOBRE LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS EN LA LISTA DE DATOS DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS

PROTOKOL

UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL K.3 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OM ANVENDELSESOMRÅDET FOR HVIDVASKNING AF UDBYTTET FRA KRIMINALITET I KONVENTIONEN OM BRUG AF INFORMATIONSTEKNOLOGI PÅ TOLDOMRÅDET OG OM TILFØJELSE AF TRANSPORTMIDLETS REGISTRERINGSNUMMER I KONVENTIONENS LISTE OVER OPLYSNINGER

PROTOKOLL

AUFGRUND VON ARTIKEL K.3 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION BETREFFEND DEN ANWENDUNGSBEREICH DES WASCHENS VON ERTRÄGEN IN DEM ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN EINSATZ DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE IM ZOLLBEREICH SOWIE DIE AUFNAHME DES AMTLICHEN KENNZEICHENS DES TRANSPORTMITTELS IN DAS ÜBEREINKOMMEN

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Κ.3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

PROTOCOL

DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE SCOPE OF THE LAUNDERING OF PROCEEDS IN THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES AND THE INCLUSION OF THE REGISTRATION NUMBER OF THE MEANS OF TRANSPORT IN THE CONVENTION

PROTOCOLE

ETABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K.3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, RELATIF AU CHAMP D'APPLICATION DU BLANCHIMENT DE REVENUS DANS LA CONVENTION SUR L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES DOUANES ET A L'INCLUSION DU NUMERO D'IMMATRICULATION DU MOYEN DE TRANSPORT DANS LA CONVENTION

AN PRÓTACAL,

ARNA DHRÉACHTÚ AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH,
MAIDIR LEIS AN RAON FEIDHME ATÁ AG SCIÚRADH FÁLTAS SA CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE
NÚSÁID THEICNEOLAÍOCHT
AN EOLAIS CHUN CRÍOCHA CUSTAIM AGUS MAIDIR LE NUIMHIR CHLÁRÚCHÁIN
NA CÓRA IOMPAIR A ÁIREAMH SA CHOINBHINSIÚN

PROTOCOLLO

STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE,
RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA CONVENZIONE
DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE
DEL MEZZO DI TRASPORTO

PROTOCOL

OPGESTELD OP GROND VAN ARTIKEL K.3 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE
UNIE, BETREFFENDE HET TOEPASSINGSGBIED VAN HET WITWASSEN VAN OPBRENGSTEN
IN DE OVEREENKOMST INZAKE HET GEBRUIK VAN INFORMATICA OP DOUANEGBIED,
ALSMEDE BETREFFENDE DE OPNEMING VAN HET RÉGISTRATIENUMMER
VAN HET VERVOERMIDDEL IN DE OVEREENKOMST

PROTOCOLO

ESTABELECIDO COM BASE NO ARTIGO K.3 DO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA,
RELATIVO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO CONCEITO DE BRANQUEAMENTO DE DINHEIRO NA
CONVENÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA NO
DOMÍNIO ADUANEIRO E À INCLUSÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULA
DO MEIO DE TRANSPORTE NA LISTA DE DADOS DA CONVENÇÃO

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHTY
PÖYTÄKIRJA

TUOTTOON LIITTYVÄN RAHANPESUN SOVELTAMISALASTA
TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ TULLIALALLA TEHDYSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA JA
KULJETUSVÄLINEEN REKISTERINUMERON SISÄLTYTTÄMISESTÄ
YLEISSOPIMUKSESSA LUETELTUIHIN TIETUIHIN

PROTOKOLL

UTARBETAT PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K 3 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN,
OM TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TVÄTT AV AVKASTNING I KONVENTIONEN
OM ANVÄNDNING AV INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR TULLÄNDAMÅL
OCH OM INFÖRANDE AV UPPGIFT OM TRANSPORTMEDLETS
REGISTRERINGSNUMMER I KONVENTIONEN

PROTOCOLLO

STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE,
RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA
CONVENZIONE DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE
DEL MEZZO DI TRASPORTO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea, -

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 12 marzo 1999,

VISTA la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale ⁽¹⁾, in appresso "la convenzione";

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

(1) GU C 316, del 27.11.1995, pag. 33.

ARTICOLO 1

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della convenzione è così modificato:

- il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
 - i) delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di uno Stato membro e che riguardano il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti e limitazioni o a controlli in virtù, segnatamente, degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché le accise non armonizzate; ovvero
 - ii) dell'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;

- iii) ovvero dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
- iv) dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all'importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"

ARTICOLO 2

Alle categorie di dati elencate all'articolo 4 della convenzione è aggiunta la categoria seguente:

- "ix) numero di immatricolazione del mezzo di trasporto."

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.

2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 5

Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 della medesima è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 6

1. Qualsiasi Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre modificazioni del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modificazione è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
2. Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Le modificazioni così adottate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

ARTICOLO 7

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte marts nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwölften März neunzehnhundertneunundneunzig.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the twelfth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dara lá déag de mhárta, míle naoi gcéad nócha naoi.

Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove.


Gedaan te Brussel, de twaalfde maart negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em doze de Março de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tolfte mars nittonhundra nittionio.

Four le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας




Por el Gobierno del Reino de España




Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Dichiarazioni:

1. Il Regno di Spagna dichiara l'intenzione di procedere all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della presunzione di non colpevolezza, in particolare quando i dati da includere siano di carattere fiscale.

2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1 si applicherà unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compreso l'articolo 191a del Codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.